N. R.G. [redacted] V.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI LECCE

-Prima Sezione Civile-

La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:

dr.ssa	**Anna Rita**	**PASCA**	**- Presidente**
dr.	**Maurizio**	**PETRELLI**	**- Consigliere est.**
dr.ssa	**Carolina**	**ELIA**	**- Consigliere**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **n.** [redacted] del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno [redacted]

TRA

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted], come da procura in atti;

-RECLAMANTE-

contro

[redacted], rappresentata e difesa dall' Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in in [redacted] come da procura in atti;

-RECLAMATA-

nonché

[redacted], in persona della Curatrice [redacted];

-RECLAMATA CONTUMACE –

E

Procuratore Generale

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad52325533002 10a6e3419e0baa2

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 24/09/2026, previa acquisizione del parere del P.G., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. [redacted], pubblicata il 20.03.2026, il Tribunale di Lecce dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [redacted] su istanza proposta in data 7.11.2025 da [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nella qualità di creditrice della predetta società per l'importo complessivo di euro 40.741,67 derivante da pregressi rapporti commerciali intercorsi tra le parti e comprovato da n. 18 titoli cambiari risalenti al 2018, protestati nel 2019 e posti alla base del decreto ingiuntivo n. [redacted], emesso dal Tribunale di Lecce, dichiarato immediatamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto e rimasto inadempiuto.

La società debitrice [redacted] si costituiva nel procedimento prefallimentare, deducendo di non versare in stato di insolvenza, bensì in una situazione di crisi temporanea, di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari e, in ogni caso, di non possedere i requisiti dimensionali per essere assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale riteneva che la società non avesse assolto all'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, rilevando, in particolare, la mancata produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'assenza di ulteriore documentazione contabile idonea a comprovare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge.

Riteneva, altresì, sussistente lo stato di insolvenza della società, desumendolo dal mancato pagamento delle diciotto cambiali protestate, dall'esistenza del decreto ingiuntivo rimasto inadempiuto, dalla consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, dalla prolungata omissione del deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese e dall'assenza di beni utilmente aggredibili in sede esecutiva.

Avverso detta sentenza [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto il presente reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, depositato in data 28.4.2026, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Si è costituito nel presente giudizio il creditore istante, [redacted] chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

La Procedura di liquidazione giudiziale di [redacted] ritualmente citata, non si è costituita.

Il P.G., con parere reso in data 30.4.2026, ha concluso per il rigetto del reclamo.

All'udienza del 24/09/2026 il Collegio si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un **unico** ed articolato **motivo di reclamo**, la società reclamante deduce l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d), CCII, assumendo di rivestire la qualità di "impresa minore", in quanto in possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla citata disposizione normativa.

La reclamante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del possesso dei requisiti di non fallibilità può essere fornita anche in sede di reclamo mediante la produzione per la prima volta di documentazione fiscale, contabile e bancaria, nonché attraverso strumenti probatori diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, invocando la natura pienamente devolutiva del rimedio previsto dall'art. 51 CCII.

In particolare, sostiene che, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, l'attivo patrimoniale non abbia superato euro 300.000,00, i ricavi lordi siano rimasti inferiori a euro 200.000,00 e l'ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non abbia ecceduto euro 500.000,00.

Nel merito, con riferimento all'attivo patrimoniale e ai ricavi, richiama gli estratti del conto corrente societario relativi al periodo 2021-2026, dai quali non risultano movimentazioni, la visura camerale e la documentazione previdenziale attestante la cessazione dell'attività d'impresa e la documentazione relativa all'assenza di beni immobili intestati alla società, oltre ad ulteriori documenti concernenti la consistenza del patrimonio sociale.

Quanto all'indebitamento complessivo, la reclamante richiama la documentazione relativa alle passività erariali e previdenziali e al credito vantato da [redacted] sostenendo che l'esposizione debitoria complessiva, pari a euro 481.253,32, sia inferiore alla soglia di euro 500.000,00 prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCII.

2. Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente osservato che il giudizio di reclamo previsto dall'art. 51 CCII ha natura pienamente devolutiva, consentendo alla Corte d'Appello di procedere ad una rinnovata e completa valutazione dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti e di quelli ulteriormente dedotti e documentati nel presente grado.

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

In tale ambito è dunque ammissibile la produzione, anche per la prima volta in sede di reclamo, di documentazione contabile e fiscale, atteso che l'accertamento dei requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale non si circoscrive al materiale probatorio già acquisito nel giudizio di primo grado, ma deve essere condotto alla luce di tutti gli elementi rilevanti disponibili al momento della decisione.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, affermando che, "*nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.*" (cfr. Cass. n. 4893 del 19/02/2019).

Ne consegue la possibilità per il soggetto che propone il reclamo di produrre avanti alla Corte d'Appello ogni documento ritenuto utile, senza necessità che la relativa produzione sia già stata effettuata in primo grado e/o che si tratti di documenti sopravvenuti o assolutamente necessari ai fini del decidere.

Da quanto sopra deriva che i documenti prodotti da parte reclamante in questa sede sono ammissibili, rilevanti e utilizzabili ai fini della decisione.

Orbene, venendo al merito, è pacifico che l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII gravi sull'imprenditore che intenda sottrarsi all'apertura della liquidazione giudiziale. Tale onere, tuttavia, non deve necessariamente essere assolto mediante la produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, potendo la prova essere fornita attraverso altri elementi documentali idonei a rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: "*In tema di dichiarazione di fallimento*" – ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo medesimi i requisiti richiesti – "*per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente*

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa" (Cass. n. 25025/2020; in senso conforme Cass. n. 21188/2021; n. 3581/2022; n. 31171/2023).

Non v'è dubbio che il bilancio d'esercizio costituisca uno strumento privilegiato per la ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa; la sua mancanza, tuttavia, non preclude l'accertamento dei requisiti dimensionali mediante altri elementi probatori.

Ciò che rileva, in definitiva, è che la situazione dell'impresa possa essere ricostruita sulla base di dati attendibili, valutati nel loro complesso e nella loro reciproca convergenza. Pertanto, la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII non soffre preclusioni o limitazioni particolari: "*ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile*." (ex multis Cass. n. 7642/2025)

Nel caso in esame, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dalla reclamante, considerata unitariamente, consenta di ritenere assolto l'onere probatorio relativo al possesso dei requisiti dell'impresa minore.

Ed invero, assume rilievo decisivo la circostanza, dedotta dalla reclamante e significativamente corroborata dalla documentazione camerale, previdenziale e bancaria prodotta, della protratta inattività della società quantomeno a decorrere dal 2016. Dalla visura camerale emerge infatti l'assenza di dipendenti già dal terzo trimestre dell'anno 2016, mentre la documentazione INPS attesta la cessazione della relativa posizione previdenziale; a ciò si aggiunge la documentata assenza di movimentazioni sui conti correnti societari nel periodo successivamente considerato. Tali elementi, pur non costituendo prova diretta della cessazione dell'attività economica, convergono nel delineare una situazione di stabile e prolungata inattività imprenditoriale, mai risultata successivamente superata o contraddetta da elementi di segno opposto.

Tale circostanza non viene valorizzata quale prova autonoma del mancato superamento delle soglie dimensionali, ma quale fatto noto dal quale desumere, secondo un criterio di

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

ragionevolezza e normalità economica, l'assenza negli [redacted] tali da consentire il superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

A tale elemento si affiancano gli estratti del conto corrente societario relativi al periodo 2021-2026, dai quali non risultano movimentazioni, nonché la visura catastale prodotta dalla reclamante, dalla quale emerge l'assenza di beni immobili attualmente intestati alla società.

Assume ulteriore rilievo la circostanza che l'unico cespite immobiliare già appartenente al patrimonio sociale risulta alienato in data 6 giugno 2022. Tali elementi, pur non consentendo isolatamente di escludere l'esistenza di ogni altra attività patrimoniale, concorrono a delineare una situazione caratterizzata dall'assenza di una concreta operatività aziendale e dalla mancanza di cespiti immobiliari o di disponibilità bancarie significative.

Infine, dalla documentazione relativa alle passività erariali e previdenziali, unitamente al credito vantato dalla società [redacted] è agevole ricostruire un'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 481.253,32, ottenuta sommando per l'appunto l'importo risultante dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari ad euro 440.511,65, al credito della società istante, pari ad euro 40.741,67. Talché, tale importo risulta inferiore alla soglia di euro 500.000 prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCII.

Senonché al Collegio preme precisare che, ai fini del superamento della predetta soglia, non può condividersi l'assunto della reclamata secondo cui dovrebbero essere automaticamente sommati ulteriori interessi moratori o corrispettivi maturati sui crediti considerati.

Ed invero, gli interessi possono concorrere alla determinazione dell'ammontare complessivo dei debiti soltanto ove ne risultino dimostrati il relativo titolo, la misura applicabile, il periodo di maturazione e il relativo importo, ovvero quando tali elementi consentano una determinazione oggettiva e non meramente ipotetica del credito accessorio.

Non è pertanto sufficiente il generico richiamo alla possibile maturazione di ulteriori accessori per ritenere superata la soglia di legge, occorrendo invece una specifica allegazione e dimostrazione del relativo ammontare. Nel caso di specie tale prova non risulta fornita, sicché non vi sono elementi idonei a ritenere che l'esposizione debitoria complessiva della società ecceda il limite previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCII.

La valutazione complessiva di tali elementi consente altresì di attribuire adeguato significato alla mancata produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e delle ulteriori scritture contabili e fiscali, quali i registri IVA. La situazione di protratta inattività aziendale emergente dalla documentazione prodotta a partire dal 2016 offre una spiegazione coerente della mancanza di documentazione contabile aggiornata idonea a rappresentare l'andamento di

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

un'attività economica che, secondo quanto risulta dagli atti, non viene più concretamente esercitata da anni.

Tale circostanza non determina un'automatica esenzione dall'onere probatorio gravante sulla società, né consente di ritenere dimostrati i requisiti dimensionali per il solo fatto che i bilanci non siano stati depositati. Essa impone, piuttosto, di verificare se la situazione economica e patrimoniale dell'impresa possa essere ricostruita attraverso gli elementi alternativi disponibili, senza attribuire alla mancanza delle scritture contabili un valore preclusivo che non trova riscontro nella disciplina applicabile. Né può ritenersi, di converso, che l'omesso deposito dei bilanci comporti, di per sé, l'impossibilità di dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, allorché la relativa verifica possa essere effettuata attraverso altra documentazione oggettiva idonea a ricostruire, sia pure in via presuntiva, la consistenza patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Nel caso concreto, la documentazione camerale e previdenziale, l'assenza di dipendenti sin dal 2016, l'assenza di movimentazioni bancarie nel periodo considerato, la mancanza di immobili intestati alla società, l'alienazione dell'unico cespite immobiliare documentato e la ricostruzione dell'esposizione debitoria concorrono a fornire una rappresentazione sufficientemente attendibile della situazione della reclamante.

Considerati congiuntamente, tali elementi consentono di inferire, secondo un criterio di ragionevole probabilità e sulla base della loro reciproca convergenza, che la società non abbia svolto, nel periodo rilevante, un'attività produttiva di ricavi superiori alla soglia di euro 200.000 annui e non abbia posseduto un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000.

La conclusione non discende, dunque, dalla sola inattività dell'impresa, ma dalla valutazione di tale dato storico in combinazione con gli ulteriori riscontri documentali, che non evidenziano la presenza di un'organizzazione aziendale operativa, di flussi finanziari o di cespiti patrimoniali di consistenza tale da rendere plausibile il superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Né emergono dagli elementi acquisiti dati concreti di segno contrario idonei a porre in dubbio la ricostruzione fornita dalla reclamante.

Deve, pertanto, ritenersi dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

Né può pervenirsi a una diversa conclusione valorizzando, come elemento decisivo, l'esistenza di debiti scaduti e non pagati di importo superiore a euro 30.000. La soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII individua una condizione ostativa all'apertura della procedura

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

quando l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a tale importo; il suo superamento, tuttavia, non esaurisce la verifica degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, né consente di prescindere dall'accertamento della soggezione dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

L'esistenza di un credito rimasto insoddisfatto e di una più ampia esposizione debitoria può, infatti, assumere rilievo ai fini della valutazione dello stato d'insolvenza, ma non è di per sé sufficiente a superare la distinta verifica dei requisiti dimensionali. Anche in presenza di un'insolvenza attuale, l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone che ricorrano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge.

In conclusione, poiché la documentazione acquisita consente di ritenere provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il reclamo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere revocata.

3. Va altresì dichiarata inammissibile la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata formulata dalla reclamata.

In primo luogo, tale domanda costituisce una domanda nuova, proposta per la prima volta nel presente giudizio di reclamo.

Dall'esame del ricorso introduttivo depositato ai sensi dell'art. 40 CCII, in data 1.12.2025, emerge infatti che la creditrice aveva richiesto esclusivamente l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, senza formulare, neppure in via subordinata, alcuna istanza volta all'apertura della liquidazione controllata. La relativa domanda è stata pertanto introdotta soltanto nella fase impugnatoria, risultando estranea all'oggetto del giudizio definito dalla sentenza reclamata.

In secondo luogo, la domanda di apertura della liquidazione controllata non può ritenersi implicitamente contenuta o ricompresa in quella volta all'apertura della liquidazione giudiziale.

Le due procedure presentano infatti presupposti soggettivi e oggettivi differenti, sono disciplinate da autonome disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza e postulano accertamenti diversi in ordine alla qualificazione del debitore ed ai requisiti richiesti per l'accesso alla procedura. Ne consegue che la richiesta di apertura della liquidazione controllata non costituisce un mero minus rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale, ma integra una distinta domanda giudiziale fondata su un diverso titolo e su differenti presupposti applicativi.

Deve altresì osservarsi che la giurisprudenza di merito che ha ritenuto ammissibile la richiesta subordinata di liquidazione controllata si riferisce a fattispecie nelle quali tale domanda era già

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

stata precedentemente formulata nel giudizio di primo grado, prima della decisione del Tribunale, consentendo così il pieno dispiegarsi del contraddittorio sui relativi presupposti. A titolo di esempio, in tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Napoli sent. n. 86/2026 dell'8.9.2026, che ha ritenuto ammissibile la domanda subordinata di liquidazione controllata avanzata dal creditore nel corso del procedimento unitario volto all'apertura della liquidazione giudiziale.

Diversa è la situazione in esame, nella quale la richiesta non è stata proposta nel procedimento definito con la sentenza impugnata, ma soltanto nel successivo giudizio di reclamo, con conseguente introduzione di una domanda nuova fondata su presupposti non esaminati dal Tribunale.

Né può sostenersi che il giudice, una volta esclusa l'assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale, possa procedere d'ufficio alla conversione o riqualificazione della domanda in termini di apertura della liquidazione controllata. In assenza di una specifica domanda ritualmente proposta nelle forme previste dal Codice della crisi, difetta infatti il potere del giudice di sostituire d'ufficio una procedura concorsuale ad un'altra, essendo diversa la *causa petendi* e differente il quadro dei presupposti da accertare.

Il giudizio di reclamo ex art. 51 CCII ha ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della sentenza impugnata e, nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. Una volta esclusi tali presupposti, la Corte può soltanto revocare la liquidazione giudiziale aperta dal Tribunale, non potendo contestualmente disporre l'apertura di una diversa procedura concorsuale mai richiesta nel giudizio di primo grado e non instaurata secondo le forme prescritte dalla legge.

La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

4. Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione in applicazione del principio di causalità.

Ed invero, sebbene il reclamo sia stato accolto, ciò è avvenuto sulla base di una cospicua documentazione contabile e fiscale che la reclamante aveva nella propria disponibilità sin dal giudizio di primo grado e che è stata prodotta soltanto in sede di reclamo.

Tale condotta processuale ha reso necessario il presente giudizio di impugnazione, che avrebbe potuto essere evitato mediante una tempestiva allegazione documentale nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale.

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

Ne consegue che, pur in presenza dell'accoglimento del reclamo, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del criterio della soccombenza in favore della reclamante, dovendosi pertanto disporre l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.

4. Riguardo alle spese della procedura, va rilevato che l'art. 147 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), così come modificato dal primo comma dell'art. 366 c.c.i.i. dispone : "*In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono* ***a carico del debitore*** *persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore*".

A parere della Corte per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite, nel caso di specie non si può ritenere che il creditore istante abbia richiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo la sua iniziativa esclusivamente dipesa, come si è detto, dall'omesso, ingiustificato, adempimento della società debitrice.

Viceversa si ritiene che sia stata l'impresa debitrice a dare causa alla pronuncia, non avendo prodotto nella fase prefallimentare davanti al Tribunale la documentazione contabile idonea ad eccepire la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII; va infatti considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tratto dalla lettera della legge, grava sul debitore l'onere di dimostrare i requisiti dimensionali, il cui possesso congiunto porta a qualificare l'impresa quale impresa minore, non soggetta alla liquidazione giudiziale; di conseguenza in questo caso l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla debitrice, appunto perché la stessa avrebbe ben potuto impedirla usando l'ordinaria diligenza nella fase davanti al Tribunale.

Le spese della Procedura e il compenso del curatore vanno quindi posti a carico di [redacted]

È appena il caso di aggiungere come tale soluzione non sia in contrasto con la statuizione sulle spese del giudizio, giacché l'art. 147 d.P.R. 115/2002 impone di prendere in considerazione la sola responsabilità per l'apertura della procedura, laddove la statuizione sulle spese, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., va adottata tenendo conto del complessivo esito dell'intero giudizio.

Neppure costituisce ostacolo all'adozione del provvedimento di accertamento del soggetto al quale è imputabile l'apertura della procedura il fatto che l'art. 147 d.P.R. 115/2002 faccia riferimento al solo imprenditore persona fisica.

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

Al riguardo si impone infatti un'interpretazione della [redacted] estenda la relativa previsione anche alle società. Va invero osservato che (come già evidenziato in altre pronunce di merito) la predetta norma, se applicata alla lettera, e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato nel caso in cui le società fossero responsabili per la loro dichiarazione di fallimento. Né tale interpretazione appare in insanabile contrasto con il testo della norma che, se fa espressamente riferimento al solo imprenditore persona fisica, non contiene alcuna espressione che possa indurre a precluderne l'applicazione anche alle società.

Si tratta, quindi, solo di operare un'interpretazione estensiva della predetta norma con un'operazione ermeneutica in larga parte analoga a quella già compiuta dalla S.C. con riguardo all'art. 147, comma 5, L.F.; ed infatti, anche tale norma prevede che, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, qualora risulti che l'impresa sia riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, è possibile dichiarare il fallimento di quest'ultima; tuttavia la S.C. ha ritenuto, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di una società (cfr. Cass. 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 7903/2020), si accerti che quest'ultima, unitamente ad altre società o persone fisiche, partecipi ad una società di persone alla quale sia possibile ricondurre l'impresa. Se dunque il tenore letterale della norma (che pure fa espressamente riferimento solo all'imprenditore individuale) non ha impedito di ritenere applicabile l'art. 147, comma 5, L.F. – che certamente comporta conseguenze di ben altra rilevanza – anche alle società, non vi è motivo per escludere un'analoga interpretazione estensiva anche dell'art. 147 d.P.R. 115/2002, soprattutto ove si tenga presente che qualsiasi altra soluzione si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.

5. Ai sensi dell'art. 53, co. 4, CCII ("*Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di*

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione") va disposto che, nelle more del passaggio in giudicato della presente sentenza, la società [redacted] provveda con frequenza semestrale agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in liquidazione, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare presso il Tribunale di Lecce una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, salva la ricorrenza di eventi sopravvenuti.

6. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, CCII, oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 CCII.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 28.4.2026, da [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale della società [redacted]

2) dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante [redacted] e, per l'effetto, pone le spese della procedura e il compenso del Curatore a carico di [redacted]

3) dispone, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, CCII, che [redacted] in liquidazione provveda con frequenza semestrale agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa - salvo la ricorrenza di eventi sopravvenuti - sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passerà in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare presso il Tribunale di Lecce una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad5232553300210a6e3419e0baa2

5) dispone che la presente sentenza sia pubblicata e iscritta al Registro delle Imprese di Lecce a norma del combinato disposto degli artt. 51, co. 12, 45 CCII.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 22/10/2026.

Il consigliere estensore — **Il Presidente**

dott. Maurizio Petrelli — dott.ssa Anna Rita Pasca

Firmato Da: ANNA RITA PASCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f74ad52325533002 10a6e3419e0baa2